

Statuto dell'associazione
“Ogliastro Emergenza For Life ODV”
Organizzazione di Volontariato

ARTICOLO 1

Denominazione

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’associazione di volontariato denominata “Ogliastro Emergenza For Life ODV” di seguito indicata anche come “Associazione”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

ARTICOLO 2

Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”

In costanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Ogliastro Emergenza For Life ODV”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 3

Finalità e Attività

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I propri fini sono:

- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
- collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull’ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette comunque agli scopi generali di solidarietà;
- collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere: a), b), c), d), e), i), y) dell’art. 5 del D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Attività di interesse generali meglio descritte

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; tale attività verrà svolta previa iscrizione dell'associazione all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018, ai sensi dell'art 11 comma 1 del D.MLPS. N. 106 del 15/09/2020

Nello specifico

- Gestione servizi socio sanitari di qualsiasi tipo
- Servizio di emergenza territoriale 118
- Servizi ambulanza di qualsiasi tipo
- Servizi con ambulanza medicalizzata o infermieristica
- Trasporto salme e onoranze funebri
- Prestare assistenza a favore di handicappati, anziani e di persone comunque bisognose.
- Servizi di soccorso in luoghi impervi
- Servizi di soccorso con unità cinofile
- Servizi di soccorso con ausilio di droni
- Servizi di soccorso con mezzi speciali di qualsiasi tipo
- Promuovere, la formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'associazione.
- Promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione delle norme di primo soccorso.
- Integrazione e sviluppo di progetti di utilità sociale, culturale, sportiva e turistica.
- Formare squadre per il soccorso a mare e squadre di controllo e pattugliamento delle coste.
- Sviluppare un servizio di salvaguardia ambientale
- Gestione di canili e servizi in difesa degli animali
- Servizi di assistenza medica veterinaria e di trasporti veterinari
- Gestione servizi socio assistenziali di qualsiasi tipo
- Prestare assistenza di pronto soccorso infermieristica, medica e chirurgica.
- Assicurare la mobilità con mezzi di trasporto adeguati ai portatori di handicap ed a pazienti che necessitano di trattamenti particolari, anche periodici, presso centri specializzati.
- Gestione strutture socio assistenziali anche a carattere residenziale

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'organo competente alla loro individuazione è il Consiglio Direttivo. L'associazione può altresì svolgere

attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D. Lgs. 117/2017

ARTICOLO 4

Sede

L'Associazione ha sede attualmente in Bari Sardo (OG), in via Tirso snc, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

ARTICOLO 5

Oggetto

L'associazione è apartitica, ha carattere volontario e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ARTICOLO 6

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione.

Potranno inoltre essere soci persone fisiche e persone giuridiche che siano enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'ammissione dei soci non può andare in contrasto con le modalità previste dall'art. 23 del D..Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 8

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che si siano distinte in modo particolare nell'ambito dell'associazione, e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. Il Socio Onorario designato deve formalmente accettare la nomina.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale. Il Socio Benemerito designato deve formalmente accettare la nomina.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota annuale o mensile stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 9

Diritti e Doveri dei soci

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi

ARTICOLO 12

Quota sociale

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale e non frazionabile.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione

ARTICOLO 13

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale o Ordinaria dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 14

Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

Hanno diritto di voto all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli aderenti all'associazione iscritti nel registro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
- per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione
- per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale dell'Associazione entro trenta dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:

- Richiesta scritta
- Consegna dei libri sociali da parte di un membro del Consiglio Direttivo
- Visione dei libri sociali alla presenza di un membro del Consiglio Direttivo
- No è permesso fotocopiare, fotografare o riprodurre copie in qualsiasi modo dei libri sociali
- No è permesso portare i libri sociali all'esterno della sede sociale
- Riconsegna dei libri sociali ad un membro del Consiglio Direttivo

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 10

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato tramite PEC. o raccomandata. L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

ARTICOLO 11

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea Ordinaria mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde anche per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

ARTICOLO 12

Quota sociale

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale e non frazionabile.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione

ARTICOLO 13

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale o Ordinaria dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 14

Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

Hanno diritto di voto all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli aderenti all'associazione iscritti nel registro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
- per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione
- per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

ARTICOLO 15

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, per e-mail, tramite messaggio elettronico pubblicato in chat istituzionale e/o per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno sei giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 16

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

In via straordinaria le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 17

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, ad insindacabile scelta del Presidente dell'assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente dovrà però indire la votazione segreta. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 18

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 19

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere all'assunzione di eventuali dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 20

Composizione del Consiglio Direttivo

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 21

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email o tramite messaggio elettronico pubblicato in chat istituzionale contenente l'ordine del giorno, inviati 6 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

I consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ARTICOLO 22

Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

ARTICOLO 23

Segretario dell'Associazione

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 24

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere-Economo è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere-Economo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile

Il Tesoriere Economo cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 25

Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 26

Organo di Revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 27

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi a titolo patrimoniale;
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche; degli istituti di credito e di altri enti in genere; contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rimborsi derivanti da appalti e contratti pubblici e privati;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.11769;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

ARTICOLO 28

Destinazione del patrimonio sociale

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 29

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 30

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 31

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al tesoriere economo secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ARTICOLO 32

Libri sociali

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

ARTICOLO 33

Spese /Eccedenza

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

ARTICOLO 34

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 35

Consorti/coordinamenti

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o enti del terzo settore terzi in genere.

Nell'ottica della riforma, l'associazione potrà aderire come socio ad altri enti del terzo settore e/o società aventi scopi analoghi o connessi ai propri

In tale caso l'Associazione potrà mettere a disposizione personale e mezzi e risorse proprie per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Ricependo lo spirito della riforma, l'associazione potrà aderire a reti nazionali aventi gli stessi scopi.

ARTICOLO 36

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza di 50 più uno e dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente nella sede sociale dell'associazione.

ARTICOLO 37

Stipulazione delle convenzioni

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione.

ARTICOLO 38

Dipendenti

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117

I rapporti tra l'organizzazione di volontariato ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 39

Collaboratori di lavoro autonomo

L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 40

Responsabilità e assicurazione dei soci

L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 41

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente statuto è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 04 febbraio 2025

Il Presidente
Piras Roberta

Il Segretario
Basolu Giulia

Letto, firmato e sottoscritto:

Basolu Alessandro

Basolu Alessandro

Basolu Giulia

Giulia Basolu

Piras Roberta

Piras Roberta

Carta Francesco

Carta Francesco

Pazzola Piera

Piera Pazzola

Chessa Simone

Chessa Simone

Meloni Isabel

Meloni Isabel

Basolu Beniamino

Basolu Beniamino

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LANUSEI

Registrato il 11 APR. 2025
Al N° 139 Serie 3
Esatti € septe

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Territoriale di Lanusei
La Direttrice dell'Ufficio Territoriale
Antonella Fadda

Firma su delega del Direttore Provinciale Licio Bonifacio Latessa



Bari Sardo, 04 febbraio 2025